

**COMUNICAZIONE UIF 3 dicembre 2013
operatività connessa con l'anomalo utilizzo di Trust,
Regole di best practice**

Londra, Venerdì 24 gennaio 2014

GRANGE CITY HOTEL 8-14 Cooper's Row LONDON EC3N 2BQ

- GAFI ha individuato possibili utilizzi abusivi del *trust per finalità di riciclaggio*.
- *Le 40 Raccomandazioni, approvate nel febbraio 2012, rafforzano gli standard in materia di trasparenza dei trust e di altri schemi analoghi, specie con riferimento a obblighi*
 - *di acquisizione e conservazione di informazioni complete e aggiornate sulla titolarità effettiva degli stessi (Raccomandazione 25 e relativa Nota Interpretativa).*

Destinatari degli obblighi

- Chi a vario entra in rapporto con il *trust*
- *Nella fase della consulenza*
- *Nella fase della istituzione*
- *Nella fase della redazione*
- *Nella fase della gestione*

Valutazioni da fare

Raccolta informazioni in sede di adeguata verifica della clientela,

- in ordine alle finalità in concreto perseguite dalle parti,
- all'identità dei beneficiari e del *trustee*,
- *alle modalità di esecuzione del trust.*

Atto istitutivo

Servono a rilevare un possibile utilizzo distorto del *trust*, la cui dimensione patologica emerge proprio quando esso nella sua configurazione concreta si discosta significativamente, per uno o più elementi, da quella tipica dell'istituto.

.

N.B. farsi dare

- *l'ultima versione dell'atto istitutivo, in quanto non è infrequente che il medesimo sia oggetto di successive modifiche*
- *Libro degli eventi*

Cumulo di ruoli

- In particolare, pur avendo presente che nella pratica le diverse figure del *disponente, del trustee, del beneficiario e del guardiano* possono legittimamente non corrispondere ad altrettanti soggetti distinti, occorre considerare che nei casi di cumulo di ruoli in capo al medesimo soggetto appare più elevato il rischio che il trust sia utilizzato per realizzare situazioni di mera interposizione soggettiva per finalità improprie o illecite.

Tipologia di circostanze

- Soggettive
- Oggettive

possono denotare un utilizzo dell'istituto del *trust per dissimulare comportamenti anomali.*

I comportamenti anomali

- **3. In relazione a quanto precede, - ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni – questa Unità ha elaborato l'accluso schema rappresentativo di comportamenti anomali riconducibili a un utilizzo distorto del *trust*.**

Ricorrenza elementi

- non è necessario ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo,
- la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati nello schema non è motivo di per sé sufficiente per effettuare la segnalazione stessa.

Cosa fare e quando fare segnalazione

Se emergessero operazioni sospette è necessario che i soggetti tenuti

- le segnalino con la massima tempestività,
- prima di dar corso alla loro esecuzione,
- specificando il fenomeno stesso nell'apposita sezione della segnalazione

A chi si estende l'obbligo

I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia

Devono, diffondere apposite indicazioni operative fra

- il personale e
- i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

Profilo soggettivo

- istituzione di trust da parte di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano:

- *in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza*
- *sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi;*
- *gravati da ingenti debiti tributari con l'Amministrazione finanziaria;*
- *sono sottoposti a indagini;*

profilo soggettivo

*conferimento dell'incarico di trustee a
soggetto che presenta*

un profilo palesemente incoerente

- *con la complessità dell'attività gestoria
richiesta*
- *e le finalità del trust (ad es. per entità/natura
dei cespiti del fondo);*

profilo soggettivo

reticenza del trustee nel fornire documentazione inerente al trust (es. atto istitutivo, libro degli eventi), con conseguente ostacolo all'individuazione del titolare effettivo e dello scopo del trust;

profilo soggettivo

coincidenza

- *tra disponente e trustee (cd. trust autodichiarato),*
- *tra disponente e guardiano,*
- *ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi*

profilo soggettivo

- frequente rilascio da parte del *trustee di deleghe ad operare, specie se a favore del disponente o di soggetti a lui prossimi;*
- *revoca del trustee da parte del guardiano priva di apparente giustificazione;*
- *finalità del trust che appaiono incongrue rispetto ai rapporti personali, economici o giuridici intercorrenti tra disponente e beneficiari del trust ovvero tra disponente e guardiano;*

profilo soggettivo

- presenza del disponente fra i beneficiari di capitale
- indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del *trust*.

Profilo oggettivo

istituzione del trust

- *per scrittura privata autenticata e/o atto pubblico con ravvicinata ampia modifica dell'atto stesso mediante adozione di diversa forma giuridica (es. scrittura privata non autenticata);*
- *istituzione del trust in paesi o territori a rischio, specie se il disponente o un beneficiario è residente in Italia, o se il fondo sia costituito anche con beni immobili siti in Italia;*

Profilo oggettivo

- collocazione del *trust al vertice di una complessa catena partecipativa, soprattutto se con diramazioni in paesi o territori a rischio;*

Profilo oggettivo

presenza, nell'atto istitutivo del *trust*, di *clausole che*:

- *subordinano sistematicamente l'attività del trustee al consenso*
 - *del disponente,*
 - *dei beneficiari*
 - *o del guardiano*
 - *specie in presenza di rapporti di parentela o di contiguità tra trustee e detti soggetti;*

Profilo oggettivo

impongono al trustee

l'obbligo di rendiconto

nei confronti del solo disponente,

specie se questi non figuri fra i beneficiari;

Profilo oggettivo

- prevedono il sistematico e ingiustificato utilizzo da parte del disponente di beni conferiti in *trust*;
- *non risultano comprensibili dal disponente in quanto particolarmente complesse;*

Profilo oggettivo

costituzione (sic!) in *trust di*:

- *beni la cui consistenza o natura risulti incoerente rispetto alle finalità o alla tipologia del trust;*
- *beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la provenienza, specie nel caso di trust opaco;*
- *aziende con indicazione nell'atto istitutivo del trust di finalità generiche;*

Profilo oggettivo

- attività gestoria da parte del *trustee non coerente rispettoa gli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all'attoistitutivo;*
- *operazioni di gestione effettuate dal trustee con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari;*

Profilo oggettivo

frequenti dazioni in favore di nominativi ricorrenti in *trust opachi*, specie se effettuate verso paesi o territori a rischio;
dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per l'incarico svolto, di cespiti del fondo in trust o di somme non corrispondenti a quelli eventualmente previsti dall'atto istitutivo.



Savona – via Paleocapa 2/9

Milano – C.so porta Vittoria 28

Tel 019 850605

Email: infostudiogiuseppelepore.it

www.studiogiuseppelepore.it